

CASSAZIONE SEZ. I CIVILE  
 15 MARZO 1986 N. 1763  
 PRESIDENTE: LA TORRE  
 ESTENSORE: BORRÈ  
 PARTI: RAI  
 (Avv. Geremia, Esposito)  
 ABRESCIA  
 (Avv. Ranieri, Donvito)

**Persona fisica • Diritti della  
 personalità • Diritto  
 all'immagine • Evento pubblico •  
 Esigenza sociale di informazione  
 • Permanenza nel tempo •  
 Necessità.**

*Perché sia lecita la diffusione dell'im-  
 magine altrui ripresa nel corso di un  
 evento pubblico è necessario che l'esi-  
 genza sociale di informazione sussista  
 non solo al momento della fissazione  
 dell'immagine, ma anche al momento  
 della divulgazione in relazione a tutti i  
 singoli episodi di riproduzione.*

**Persona fisica • Diritti della  
 Personalità • Diritto alla  
 reputazione e al decoro •  
 Diffusione dell'immagine •  
 Rappresentazione di  
 comportamento sociale  
 disapprovato • Lesione •  
 Sussistenza.**

*Lede la reputazione ed il decoro del  
 ritrattato l'utilizzazione, reiterata nel*

*tempo e fuori dal contesto storico originale, dell'immagine altrui che trasformi il titolare in simbolo di un comportamento sociale non da tutti positivamente considerato (nella fattispecie: uso, per sei anni, in una sigla televisiva della fotografia di un tifoso allo stadio, colto in un momento di grande apprensione).*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con citazione notificata il 19 novembre 1976 Pasquale Abrescia convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., chiedendo che fosse dichiarata illegittima la riproduzione, non autorizzata, della sua immagine nella sigla della trasmissione televisiva « 90° Minuto » e venisse, di conseguenza, ordinata la cessazione della diffusione dell'immagine stessa, con la condanna della convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Precisò l'attore che l'immagine era stata ripresa in occasione di una partita di calcio e che la successiva utilizzazione della stessa, per circa sei anni, quale elemento della sigla della predetta trasmissione, era illegittima, in quanto non consentita, e lesiva della sua reputazione.

Si costituì la RAI e chiese il rigetto della domanda.

Visionata la trasmissione in cui appariva l'immagine in questione, il Tribunale, con sentenza 8 febbraio-25 marzo 1980, respinse la domanda dell'Abrescia sul riflesso che l'immagine predetta era stata ripresa in collegamento con un avvenimento svoltosi in pubblico (partita di calcio), per cui, ai sensi dell'art. 7 della legge sul diritto di autore (22 aprile 1941, n. 633), non vi era bisogno del consenso dell'interessato, la cui reputazione peraltro non appariva lesa.

Si gravò l'Abrescia avanti la Corte d'Appello di Roma, la quale, con sentenza 24 giugno-12 luglio 1982, in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò illegittima la riproduzione non autorizzata dell'immagine dell'appellante e condannò la RAI al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

A fondamento della decisione pose la Corte le considerazioni seguenti: a) il fatto nella sua materialità (diffusione

dell'immagine dell'Abrescia nella sigla della trasmissione « 90° Minuto », nella quale apparivano, « in sequenze di brevi secondi, fasi di gioco di calcio e di pubblico che segue con ansia lo spettacolo » e « per pochi attimi, tra l'altro, l'immagine di uno spettatore che, nell'eccitazione della partecipazione allo spettacolo, mette il mignolo di una mano nella bocca semiaperta ») era pacifico; b) l'uso dell'immagine si era protratto, con cadenza settimanale, per sei anni, « fino al momento in cui, come è desumibile dagli atti, l'attore adito l'Autorità giurisdizionale comportò la cessazione della divulgazione »; c) il principio affermato dal Tribunale, secondo cui la dedotta illegittimità sarebbe esclusa dal fatto che l'Abrescia era stato ripreso in occasione di un avvenimento svoltosi in pubblico, quale la partita cui egli assisteva, avrebbe fondamento se la proiezione dell'immagine fosse stata limitata alla riproduzione televisiva di quella partita, e non già reiteratamente utilizzata quale elemento della sigla di apertura di un programma che richiama settimanalmente gran quantità di spettatori; d) essendosi verificata questa seconda ipotesi, l'immagine dell'Abrescia si era distaccata da tale specifico evento pubblico (e dalle connesse esigenze sociali di informazione che ai sensi del citato art. 97 ne avrebbe giustificato la divulgazione come elemento ricompreso nel complessivo evento ritrattato), assurgendo, di per sé, ad autonoma rappresentazione simbolica dello spettatore che « si mangia letteralmente le mani » di fronte alle alterne vicende di gioco della squadra del cuore.

Sussisteva, dunque, secondo la Corte d'Appello, la dedotta violazione del diritto dell'immagine, produttiva anche, per l'Abrescia, di una progressiva perdita di reputazione nell'ambito della propria cerchia affettiva, familiare e di relazione. Né essa poteva ritenersi scriminata dal consenso presunto dell'interessato, non essendo siffatta presunzione autorizzata dalle circostanze di fatto ed anzi apparendo smentita dalla citazione in giudizio dell'ente televisivo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., affidandolo a due mezzi. Resiste con controricorso l'Abrescia.

*Motivi della decisione.* — 1. Con il primo motivo — deducendo violazione dell'art. 2697 cod. civ. e falsa applicazione degli artt. 2727 ss. cod. civ. in relazione agli artt. 75, 81, 99, 100, 112 e 115 cod. proc. civ., nonché falsità di presupposto e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia — si duole la RAI che la sentenza impugnata abbia dato per pacifica, o comunque per provata, la corrispondenza tra l'immagine diffusa e la persona dell'Abrescia, ignorando l'eccezione da essa svolta sul punto sia in primo che in secondo grado.

Ciò indurrebbe, secondo la ricorrente, nullità del procedimento e della sentenza, l'uno inutilmente svolto e l'altra inutilmente data nei confronti di chi, come l'Abrescia, non ha dimostrato la propria legittimazione.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 10, 2697 e 2727 cod. civ. e degli artt. 96 ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633, unitamente a lacunosità, incoerenza e perplessità di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

Osserva la ricorrente che tanto il « ritratto », con ciò intendendosi il momento iniziale di fissazione dell'immagine, quanto la sua riproduzione, che indica la facoltà di usare il ritratto ripetutamente ovvero di moltiplicarlo in più esemplari con evidente, perché connaturata, funzione divulgativa, sono leciti quando siano collegati a fatti o avvenimenti svoltisi in pubblico. Tale collegamento significa contestualità, se riferito al ritratto, cioè al momento in cui l'immagine viene per la prima volta fissata, ma non può conservare tale significato quando si riferisce alla riproduzione, che necessariamente si verifica quando l'avvenimento è ormai consumato. Avrebbe dunque errato la sentenza impugnata col richiedere la persistenza di un rapporto di attualità, essendo invece necessaria, ma anche sufficiente, che non sia alterato il rapporto di continenza fra l'avvenimento pubblico e l'immagine in questione.

Assume ancora la ricorrente che nella fattispecie di cui all'art. 97 della legge 633/1941, per la parte che qui interessa, oggetto di ritratto non è la persona ma il fatto o l'avvenimento pubblico che lo in-

globa come elemento costitutivo. Diversamente opinare significherebbe gravemente comprimere la libertà di espressione, impedendo la ripresa di avvenimenti pubblici quando non tutti i soggetti in essa coinvolti si trovino nell'atteggiamento che si propongono come abituale, o, peggio, costringere il riproduttore di immagini ad un ingrato ed impossibile ruolo censorio. In realtà il fatto pubblico giustifica l'immagine o atteggiamento singolo, così come l'atteggiamento o l'immagine integrano il carattere pubblico del fatto. « La ulteriore previsione della fattispecie di abuso reprimibile nella utilizzazione di un ritratto va collocata in questo contesto permissivo », il cui unico limite consiste nella « necessità che sussista collegamento, nel senso di possibilità di riferimento, tra riproduzione e fatto che ha reso inizialmente legittima la fissazione dell'immagine ». Ma « collegamento e riferimento non impongono la persistenza della attualità di un presunto interesse alla riproduzione, di cui non è cenno nella norma in questione ». In definitiva, secondo la ricorrente, di abuso potrebbe parlarsi solo allorquando « l'immagine venga ritratta dal contesto e separatamente utilizzata senza che più ricorra quel reciproco nesso esplicativo tra essa e il fatto che l'ha determinata per come appare ».

Oltreché per la contrarietà a siffatti principi la sentenza impugnata merita censura — secondo la ricorrente — per avere ritenuto leso il diritto alla reputazione; pregiudizio non provato e comunque inverosimile sia in relazione alla sua supposta causa, sia alla luce dello stesso ritardo dell'Abrescia nell'invocare la tutela giurisdizionale. Ritardo che dovrebbe anche far presumere il consenso (negato dalla Corte d'Appello con insufficiente motivazione) alla utilizzazione dell'immagine.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato, anche se a tale conclusione è dato pervenire attraverso argomentazione diversa e più complessa di quella proposta dal resistente. Invero non è sostenibile — come fa questi — che a fronte della sentenza di primo grado, nella quale l'identificazione fra l'immagine in questione e l'Abrescia fu data per sicura, la RAI, pur totalmente vittoriosa, avrebbe

dovuto, a seguito dell'appello della controparte, proporre a sua volta appello incidentale, per cui, non essendo ciò avvenuto, la questione sarebbe preclusa. A tale conclusione si oppone il fermo insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale per ottenere il riesame di eccezioni già dedotte in primo grado e non accolte, essendo necessaria e sufficiente, ad evitare che esse si ritengano rinunciata, la loro esplicita riproposizione nel giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.

Esse tuttavia devono, come dispone la norma citata, essere riproposte « espressamente », e non par dubbio che il requisito, manifestato dall'avverbio, implichi un grado di specificità e di univocità commisurato al contenuto, anche argomentativo, della sentenza ed al tipo di rapporto che in essa concretamente intercorre fra la questione respinta e la soluzione finale raggiunta.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la RAI, nella comparsa di costituzione in primo grado, aveva formulato la seguente testuale proposizione (riportata nella memoria depositata nel giudizio di cassazione, p. 3): « In particolare, per quanto è dato osservare, si notano due spettatori che dalla espressione dei volti manifestano estrema concentrazione nel seguire lo svolgimento della gara. Non è dato sempre chi dei due spettatori sia il sig. Abrescia ». Tale proposizione significa che non era contestata la presenza dell'Abrescia fra gli spettatori. D'altra parte, il dubbio prospettato nei suddetti termini circa l'identificazione dell'Abrescia con l'uno o con l'altro dei due spettatori finiva per rappresentare non tanto una distinta pregiudiziale di legittimazione alla causa, come tale respinta (o ignorata) dal giudice, quanto piuttosto un elemento di giudizio strettamente intrecciato col merito, perché dalla scelta dell'uno o dell'altro personaggio discendeva la sussistenza, o non, di quelle particolari caratteristiche di « ridicolo » (dito in bocca, ecc.), sulle quali l'attore incentrava le proprie pretese.

Ne consegue che — avendo la sentenza di primo grado « cristallizzato » la situazione in direzione di un singolo e ben determinato personaggio identificato come l'Abrescia, superando l'anfibologia

prospettata dalla convenuta, e ciò attraverso uno specifico strumento di prova ispettiva (visionamento del filmato) svoltosi nella sede della RAI e con la partecipazione della difesa di questa — ben altrimenti espressa ed univoca, e meglio calibrata sul concreto esito del giudizio, avrebbe dovuto essere (tenuto anche conto dei doveri di lealtà che presidiano il processo civile) la riproposizione dell'eccezione in grado di appello: eccezione che invece si è fatta sempre più evanescente (tre righe, dopo la difesa sul merito della violazione del diritto all'immagine, nella comparsa di costituzione in secondo grado), finendo per scolorarsi in una labile e caudica formulazione di mero dubbio (circa la stessa presenza dell'Abrescia fra gli spettatori), diversa dall'originaria contestazione e contrastante con la iniziale ammissione dell'esistenza dell'Abrescia fra la folla, e comunque palesemente inadeguata rispetto alla « concretizzazione » che era frattempo intervenuta nel convincimento giudiziale.

L'eccezione, così come genericamente coltivata con espressioni meramente « rituali » e del tutto inadeguate alla concretezza che la identificazione dell'immagine aveva assunto attraverso lo svolgimento nel giudizio, deve dunque ritenersi insufficiente alla luce e per i fini di cui all'art. 346 cod. proc. civ.

In ogni caso, le considerazioni svolte dalla ricorrente non valgono ad incrinare il giudizio di certezza circa la corrispondenza dell'immagine alle fattezze dell'Abrescia: giudizio che la Corte d'Appello ha comunque compiuto e che, attenendo al fatto, non può essere censurato in questa sede, neppure sotto il profilo, subordinatamente dedotto, della insufficienza della motivazione.

Quest'ultima, infatti, seppur breve, è tuttavia ancorata allo svolgimento di incombenzi istruttori (visionamento del filmato nel contraddittorio delle parti) e comunque non appare inadeguata a fronte della estrema genericità e ambiguità della posizione difensiva della RAI sul punto.

4. Infondato è anche il secondo motivo. Le pur acute critiche, svolte dalla ricorrente contro la sentenza impugnata, si basano, infatti, in parte, su un fraintendimento; e per il resto muovono da

una interpretazione degli artt. 96 e 97 della legge sul diritto di autore che questa Corte non può condividere.

Afferma invero la ricorrente che tanto il ritratto, come momento iniziale di fissazione dell'immagine, quanto la sua moltiplicazione e diffusione con evidenze, perché connaturata, funzione divulgativa, sono leciti quando siano collegati a fatti o avvenimenti svoltisi in pubblico. L'affermazione è senza dubbio esatta; ed anzi potrebbe precisarsi — come fa la sentenza impugnata — che è proprio il momento della divulgazione ad essere reso lecito dall'anzidetto collegamento, così come è tale momento a porre, in senso proprio, il problema della tutela dell'immagine. Aggiunge, tuttavia, la ricorrente che il collegamento, se significa contestualità (rispetto all'evento pubblico) con riguardo al momento iniziale di fissazione dell'immagine, non può mantenere tale significato relativamente alla riproduzione, che necessariamente si svolge ad evento pubblico ormai consumato, onde errerebbe la Corte di merito a pretendere fra i due elementi collegati (evento pubblico e sua divulgazione) un rapporto di attualità.

In questa proposizione si annida l'accennato fraintendimento, perché la Corte d'Appello non ha evidentemente inteso dire (né avrebbe potuto farlo senza incorrere in una forzatura dell'ordine naturale delle cose) che deve sussistere contemporaneità fra la riproduzione (successiva) e l'avvenimento pubblico (originariamente ritrattato), ma ha invece affermato che deve continuare a sussistere, nei vari e successivi momenti di riproduzione, quell'esigenza sociale di conoscenza dell'evento pubblico che legittima anche la divulgazione della singola immagine individuale in esso incorporata.

A parte tale fraintendimento, si coglie comunque nel pensiero della ricorrente una particolare angolazione interpretativa, che deve essere, a questo punto, enucleata e vagliata, in se stessa e nelle sue conseguenze, per verificare se queste e quella siano compatibili con il diritto positivo.

L'art. 10 cod. civ. e l'art. 96 della legge sul diritto di autore pongono il divieto di esposizione, pubblicazione e riproduzione dell'immagine senza il consenso del ritrattato, proteggendo l'interesse di

questi alla non conoscenza altrui (in forma diffusa), o, se si preferisce, alla non - pubblicità o non - circolazione delle proprie fattezze fissate in un ritratto (espressione, quest'ultima, pacificamente comprensiva anche della ripresa cinematografica e televisiva). A sua volta, l'art. 97 della legge citata pone alcune limitazioni a tale tutela, identificandole nei casi di notorietà della persona, di titolarità di un ufficio pubblico, di necessità di giustizia e di polizia, di scopi scientifici didattici o culturali, o infine di collegamento dell'immagine (del singolo) alla riproduzione di fatti, cerimonie, avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. La *ratio* di tali ipotesi è evidente; in esse il bilanciamento dei valori in gioco — interesse dell'individuo alla non conoscenza altrui ed esigenza sociale di conoscenza — registra una prevalenza del secondo termine e dunque si risolve in favore di questo.

La ricorrente, tuttavia, sembra considerare le accennate ipotesi (e in particolare quella, rilevante nel presente giudizio, dell'inerenza dell'immagine ad un avvenimento pubblico) non tanto come limitazioni di un opposto e tendenzialmente prevalente principio quanto piuttosto come un autonomo « contesto permissivo », come un autosufficiente paradigma di legittimità, quasi che l'abuso della immagine consistesse nell'uscire da tale contesto e non già nella lesione di un valore primariamente tutelato. Che questa sia l'angolazione adottata dalla ricorrente nel suo approccio interpretativo è rivelato da alcune significative proposizioni che essa formula: come quando non si limita ad affermare che « finché ci si muove nell'ambito dell'art. 97 non può darsi abuso », ma precisa che « l'ulteriore previsione della fattispecie di abuso reprimibile nella utilizzazione di un ritratto va collocata in questo contesto permissivo », cioè, se ben si intende, ricavata *a contrario* da questo, desunta dal suo porsi *al di là* di questo, come se, appunto, evadere da tale contesto, prima ancora che violare il diritto all'immagine, costituisca l'essenza della lesione.

Di tale impostazione, che tende ad attribuire un carattere assoluto ed esaustivo al collegamento con l'evento pubblico, costituiscono corollari le affermazioni della ricorrente secondo cui « è neces-

sario e sufficiente che non sia alterato il rapporto di continenza fra fatto o avvenimento pubblico e immagine », né si impone, una volta esistente tale requisito di materiale continenza, « la persistenza di un presunto interesse alla riproduzione, di cui non è cenno alla norma in questione ». Affermazioni che conducono infine all'assunto conclusivo per il quale abuso potrebbe aversi « solo quando l'immagine venga estratta dal contesto e separatamente utilizzata ».

La Corte non condivide tale angolazione interpretativa e ritiene non conformi al diritto positivo le conseguenze che ne vengono fatte discendere. Non pare sostenibile, infatti, che il baricentro della costruzione normativa sia offerto dal « contesto permissivo » dell'art. 97, rispetto al quale la tutela dell'immagine occuperebbe una sorta di spazio residuale. È vero invece (la lettura dell'art. 96 della legge sul diritto di autore e dell'art. 10 cod. civ. tolgono ogni dubbio in proposito) che il momento primario è rappresentato da tale tutela, rispetto alla quale le « esenzioni » previste dal citato art. 97 si pongono — come sostiene autorevole dottrina — in un rapporto di eccezione a regola.

Ne consegue che tali « ipotesi eccettuate », ponendosi come limitazioni rispetto al principio-base di tutela dell'immagine, in tanto operano in quanto, e fino a quando, sussiste la *ratio* che derogatoriamente le antepone, per un'esigenza sociale di conoscenza, al diritto individuale alla non pubblicizzazione, che rappresenta il valore di fondo preso in considerazione dalla previsione normativa.

Se ciò è vero, deve convenirsi che non è sufficiente la sola persistenza del rapporto di continenza materiale fra immagine ed evento pubblico, continenza spezzata soltanto dalla fisica enucleazione della prima dal secondo, ma occorre invece che continui, finché si ripete la riproduzione, l'interesse generale che legittima l'uso dell'immagine, riespandendosi, in caso contrario, la tutelabilità di quest'ultima.

In altre parole, il collegamento fra immagine del singolo ed evento pubblico oggetto del ritratto non costituisce una ragione di definitiva e non più discutibile acquisizione dell'uso dell'immagine alla sfera del lecito, ma produce

una situazione di « giustificazione » che va verificata nel persistere dei suoi fondamenti. Per esempio, in un caso come quello dell'Abrescia, in cui l'immagine fu originariamente colta in occasione di un pubblico avvenimento agonistico, il collegamento non può considerarsi costitutivo, una volta per tutte, della causa di giustificazione, perché questa, scaturendo dall'esigenza, privilegiata dal legislatore, di sociale conoscibilità di quell'evento pubblico, in tanto permane in quanto si protragga nel tempo tale esigenza, vale a dire finché l'evento pubblico conserva la sua specifica riconoscibilità e, attraverso questa, la capacità di attrarre su di sé l'interesse di una quantità più o meno ampia di persone.

La proposizione richiede tuttavia qualche ulteriore approfondimento perché potrebbe apparire sostenibile (e la ricorrente, infatti, sembra adombrare un'ipotesi interpretativa di questo tipo quando parla di permanenza del « reciproco nesso esplicativo tra l'immagine e il fatto che l'ha determinata per come appare ») che il collegamento col fatto pubblico sia di per se stesso automaticamente protettivo della sfera individuale: vuoi nel senso che esso darebbe spiegazione (socialmente accettabile) ad atteggiamenti che, separati dal quadro collettivo, apparirebbero discutibili (si pensi appunto al caso dell'Abrescia, ma anche, per passare a tutt'altro esempio, all'atteggiamento di scomposto dolore che taluno dimostrasse entro lo scenario di una pubblica cerimonia funebre), vuoi nel senso che, nella logica della « ripresa collettiva », è scontata la casualità della fissazione dell'immagine singola, sicché, sarebbero capite e perdonate non solo eventuali eccessività connesse alla natura del pubblico avvenimento, ma anche improprietà di atteggiamento del tutto contingenti e malauguratamente raccolte dall'obbiettivo.

Una tale ipotesi di lettura non è priva di suggestione, ma non risponde alla *ratio* normativa. Infatti l'efficacia scriminante del collegamento col fatto pubblico non ha il suo fondamento nei riflessi testé accennati, ma, come è confermato dalle altre ipotesi parallelamente considerate dalla legge (notorietà della persona, esigenze didattiche, scientifiche, di giustizia, ecc.), trova il suo fondamento nella preminenza accordata in determi-

nati casi dal legislatore al bisogno sociale di conoscenza rispetto al diritto dell'individuo alla non divulgazione delle proprie fattezze. La legge, cioè, consente il sacrificio del diritto individuale all'immagine, ove collegata con la ripresa di un evento pubblico, non perché questa circostanza assolve socialmente l'individuo da eventuali improprietà di atteggiamenti, ma perché la necessità di conoscenza sociale dell'evento pubblico prevale sul diritto dell'individuo, diritto che altrimenti sussisterebbe anche se gli atteggiamenti fossero (in ciò sta l'autonomia, giustamente sottolineata dalla dottrina, del diritto all'immagine rispetto al diritto all'onore) del tutto convenienti e composti, o addirittura tali da suscitare ammirazione.

Escluso, dunque, che il collegamento con l'avvenimento pubblico possa avere il significato di « messa al riparo » del singolo da giudizi sfavorevoli che potrebbero essere dati al di fuori di tale « nesso esplicativo », resta non solo confermato che l'efficacia scagionatrice del collegamento stesso ha il suo fondamento in una necessità sociale di informazione, ma si impone anche il corollario (logicamente imprescindibile a questo punto) che tale necessità deve non semplicemente sussistere al momento di fissazione dell'immagine, ma seguire tutto l'arco temporale di divulgazione di essa, connotando tutti i successivi episodi di riproduzione.

Va peraltro precisato che tale efficacia legittimante del bisogno di pubblica conoscenza non si esaurisce entro le ristrette dimensioni della cronaca, ma comprende anche la « rievocazione » del fatto, quando la relativa necessità sussista e sia socialmente apprezzabile. Di certo non potrebbe dolersi (ed in questo senso sono dunque superate le preoccupazioni della ricorrente circa un eccessivo restringimento del diritto di espressione e circa la necessità, ovviamente da escludere, di un onere autocensorio) chi vedesse riprodotte le proprie fattezze nella rappresentazione, sovente riproposta per la sua importanza, di un avvenimento politico, o nella riproduzione televisiva, anche a distanza di tempo e per molte volte, di un significativo fatto artistico (opera, concerto, commedia, ove sia ripreso di quando in quando anche il pubblico), o, per passa-

re ad esempi meno austeri, chi risultasse inquadrato, e riconoscibile, entro la folla che assiste ad un avvenimento agonistico, che venga riproposto col mezzo cinematografico o televisivo, anche dopo alquanto tempo dalla sua iniziale ripresa, per la sua non spenta capacità di attrazione dell'interesse di una certa cerchia di pubblico (si pensi alle partite, e specialmente a quella conclusiva, dell'ultimo campionato calcistico del mondo).

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. Avendo ritenuto (circostanza peraltro pacifica) che l'evento agonistico, in occasione del quale fu ripresa l'immagine dell'Abrescia, non uscisse dai limiti della *routine* e che perciò esso non fosse idoneo a suscitare, nonostante il passaggio del tempo, un bisogno socialmente apprezzabile di informazione o di rievocazione, da ciò ha tratto la conseguenza della sua non inquadrabilità nella fattispecie esentiva di cui all'art. 97. La verità è che la rappresentazione della folla, nell'uso che ne ha fatto la RAI nella sigla di « 90° Minuto », è diventata un simbolo distaccato da qualsiasi accadimento reale, e — simbolo nel simbolo — l'immagine dell'Abrescia si è trasformata in pura e semplice tipizzazione del « tifoso » sofferente. Insomma non solo non sussistono, alla stregua di tali premesse di fatto, gli estremi per l'applicazione dell'art. 97, ma appare addirittura rovesciato il rapporto di strumentalità che esso designa. Non tanto, infatti, il singolo risulta casualmente coinvolto nel quadro collettivo e il sacrificio del suo diritto è strumentale all'esigenza di rappresentazione del fatto pubblico, quanto piuttosto egli è venuto a costituire, per la singolarità dell'atteggiamento in cui è riprodotto, il momento « protagonista » dell'inquadratura, il profilo più intensamente evocativo e simbolico, rispetto al quale l'insieme della folla e lo stesso evento agonistico sono, in qualche modo, strumentali e accessori.

Giuridicamente corretta è la sentenza impugnata anche per quanto riguarda l'esclusione di un tacito consenso dell'Abrescia alla riproduzione dell'immagine. Fermo restando il rilievo che il mero ritardo temporale nel far valere un diritto (per giunta imprescrittibile) non può di per se stesso, indipendentemente da al-

cuni univoci elementi oggettivamente valutabili, essere assunte come segno di consenso, va ulteriormente osservato che è connaturale al tipo di diritto nella specie violato il fatto che l'offensività, pur ricollegabile anche ad un solo episodio di divulgazione, tuttavia si accentua proprio per effetto del reiterarsi dei comportamenti lesivi, cosicché al passaggio del tempo, persistendo la violazione, non può affatto darsi il significato che la ricorrente vorrebbe. La sentenza impugnata, del resto, esclude in fatto che consenso vi sia stato e la sua motivazione sul punto, oltretutto rispondente ai criteri giuridici testé accennati, è anche del tutto congrua sotto il profilo logico.

Il ricorso è infine infondato per quanto concerne la lesione, ritenuta dalla sentenza impugnata, del diritto alla reputazione.

Tanto l'art. 10 cod. civ. quanto l'art. 97 della legge sul diritto di autore adottano una formula ampia per configurare tale tipo di lesione, richiamando, oltre alla reputazione in senso stretto, anche il parametro del decoro. A tale stregua, mentre peccano di astrattezza i rilievi della ricorrente, secondo cui la rappresentazione dell'Abrescia, lungi dal sollecitare riprovazione, sarebbe invece fondato di un moto di comprensione e di simpatia (le debolezze umane, quando non sono nocive per gli altri e non viola-

no le regole morali, possono anche essere « simpatiche », ma restano pur sempre debolezze); appare invece corretta la impostazione della Corte di merito, che all'ossessivo ripetersi del filmato e alla crescente notorietà di esso ricollega una caduta del « profilo personale » dell'Abrescia.

Non sembra infatti eccessivo fare riferimento ad un modello di estimazione pubblica (o di decoro) che implichi l'immunità del soggetto da ogni aspetto di risibilità, quand'anche questo si colleghi a caratteristiche assai diffuse nel costume sociale e normalmente valutate con simpatia.

Vi sono, del resto, anche i critici di tale costume (gioco del calcio come « droga sociale », passione del tifoso come fatto subculturale, ecc.), sicché è del tutto ragionevole ritenere — come la sentenza impugnata, pur con rapida motivazione, ha ritenuto — che sia lesivo della reputazione o del decoro di un soggetto il fatto di essere elevato addirittura a simbolo, con l'ampiezza di diffusione propria del messaggio televisivo, di un comportamento sociale non da tutti positivamente considerato.

5. Il ricorso va dunque rigettato con la condanna della ricorrente alle spese di questa fase, liquidate come in dispositivo.

## L'IMMAGINE RIPRESA IN PUBBLICO E I LIMITI ALLA SUA RIPRODUCIBILITÀ.

1. In una giornata del lontano 1969 il sig. Pasquale Abrescia andò allo stadio di Bari per assistere ad una partita di calcio internazionale. Lì fu fotografato

mentre si infilava il dito mignolo nella bocca aperta con una espressione facciale di manifesta apprensione. La fotografia fu inserita dalla RAI nella sigla di una sua popolare rubrica « 90° Minuti » e trasmessa ogni domenica di campionato per sei anni, dal 1970 al 1976, fino a quando il sig. Abrescia non agì in giudizio per chiedere l'inibitoria all'uso e la declaratoria di illiceità del comportamento della RAI. In primo grado il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ma la Corte d'Appello riformò la sentenza<sup>1</sup>. La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione di secondo grado, affronta essenzialmente due questioni:

1) La liceità della diffusione dell'immagine al di fuori del contesto in cui è stata ripresa;

<sup>1</sup> La sentenza di primo grado, Trib. Roma 25 marzo 1980 si legge in *Riv. radiodiff.*, 1980, 327; quella d'Appello, App. Roma 12 luglio 1982, *ivi*, 1982, 572.

2) La lesione della reputazione e del decoro per mezzo della diffusione dell'immagine.

2. In relazione alla prima questione, la sentenza annotata prospetta una lettura sistematica del combinato disposto dagli artt. 10 cod. civ. e 96 e 97 l. d'aut.

Il principio generale è rappresentato dal divieto della divulgazione dell'altrui immagine senza il consenso del ritrattato. La legge però pone una serie di eccezioni: non è necessario il consenso del titolare « quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ».

Ma vi è un limite alle deroghe: esse non possono invocarsi qualora la divulgazione dell'immagine (in sé o per il modo) leda l'onore, la reputazione o il decoro del ritrattato.

Si tratta, quindi, di comprendere la portata della regola e delle eccezioni, e ciò si può fare risalendo alla *ratio* delle diverse norme. Appare chiara la preminenza data dal legislatore all'interesse individuale rispetto ad altri di diversa natura. Non interessa tanto conoscere la causa impulsiva di tale assetto, quanto evidenziare come esso contenga *in nuce* alcuni degli elementi qualificanti del diritto alla riservatezza, intesa sia come *seclusion*, sia come limite alla altrui conoscenza delle proprie fattezze e vicende. Per quanto il soggetto viva in società, egli continua a mantenere una disponibilità sulla sua immagine, potendo limitarne la diffusione ad alcune ben determinate circostanze. Tale interesse di riserbo o può essere vinto da esigenze pubblicitarie o può essere dismesso dallo stesso interessato attraverso comportamenti concludenti. Il conflitto che può insorgere è dovuto alla necessaria (e opportuna) elasticità di criteri (quali notorietà, necessità di giustizia, scopi culturali, interesse pubblico), suscettibili di interpretazioni difformi a seconda del momento storico.

Ed in effetti le maggiori divergenze si sono verificate proprio nella determinazione della loro effettiva estensione, taluni ponendo riservatezza ed interesse

pubblico sullo stesso piano e quindi interpretando i criteri di cui al comma 1 dell'art. 97 l. d'aut. autonomamente dall'art. 96 l. d'aut., tendendo a dilatarne la portata<sup>2</sup>; talaltri subordinandoli alle esigenze individuali e quindi fornendo una lettura restrittiva — strada questa seguita dall'annotata sentenza della Cassazione.

Gli esiti dei due indirizzi sono sensibilmente diversi soprattutto in due ipotesi: quando l'immagine riguarda una persona notoria; quando l'immagine è stata ripresa in pubblico; ed in effetti proprio in relazione a tali casi si rinviene la giurisprudenza più ampia.

Seguendo il primo indirizzo, l'immagine della persona notoria può essere lecitamente riprodotta purché sussista un interesse sociale anche minimo alla conoscenza delle altrui fattezze; seguendo il secondo, l'interesse sociale deve essere prevalente sugli altri per giustificare la diffusione<sup>3</sup>.

Concretamente, in applicazione del primo principio sarebbe legittima la riproduzione dell'immagine di atleti su fi-

<sup>2</sup> A favore della tesi che la notorietà giustifica di per sé la riproduzione senza bisogno di requisiti ulteriori v; i non molto recenti casi decisi da Pret. Roma 19 settembre 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 149; Pret. Roma 10 dicembre 1955, in *Dir. aut.*, 1955, 80; Cass. 14 dicembre 1962, n. 3150, in *Foro it.*, 1964, I, 272.

<sup>3</sup> Spesso la illiceità viene dichiarata in quanto la divulgazione avviene per un fine diverso dall'esigenza sociale di informazione: in tal senso v. Trib. Roma 5 ottobre 1953, in *Rass. dir. cinem.*, 1953, 135 (immagini attinenti alle vicende personali del tenore Enrico Caruso); Trib. Milano 16 maggio 1958, in *Riv. dir. comm.*, 1958, II, 471 (la riproduzione adempie ad una funzione sociale quando è in qualche modo connessa alla notorietà della persona raffigurata); Pret. Roma 24 novembre 1959, in *Foro it.*, 1960, I, 1063 (immagini pubbliche di Sofia Loren inserite in un film); Pret. Roma 17 giugno 1961, in *Rass. dir. cinem.*, 1961, 129 (immagini di una parrucchiera al lavoro riprodotta, con commento ironico, in un cinegiornale); Pret. Roma 2 marzo 1961, *ivi*, 101 (pubblicazione della foto dei familiari di Claretta Petacci); Trib. Milano 23 marzo 1964, in *Dir. aut.*, 1965, 174 (foto di familiari di persona coinvolta in un fatto criminoso); Trib. Milano 13 febbraio 1969, in *Rass. dir. cinem.*, 1969, 160 (riproduzione sulla copertina di un disco dell'immagine di una persona ritratta durante un avvenimento folcloristico); App. Roma 20 gennaio 1975, in *Arch. civ.*, 1976, 926 (immagini di un incontro di pugilato inserite in un film con scopo « egoistico e lucrativo »); Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895 (che a partire dalle immagini di Soraya Esfandiari ritratta nella sua villa consacra il diritto alla riservatezza).

gurine da raccogliersi<sup>4</sup>, perché allargherrebbe la sfera di conoscenza del pubbli-

<sup>4</sup> Per quanto attiene all'uso dell'immagine e delle fattezze non di tifosi, bensì di sportivi si è formata una cospicua giurisprudenza; con riferimento alla riproduzione su « figurine » v. la liceità riconosciuta in Trib. Modena 17 gennaio 1976, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 159, confermata da App. Bologna 21 aprile 1978, in *Foro pad.*, 1978, 295; nonché da App. Genova 24 febbraio 1981, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 563.

<sup>5</sup> Per la illiceità della riproduzione delle fattezze su bambo-lotti (è il caso del calciatore Mazzola) v. l'ambigua decisione di legittimità Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 1432 che conferma Trib. Milano 3 ottobre 1974, *ivi*, 1975, I, 2, 692; Trib. Milano 10 febbraio 1977, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 94; App. Milano 9 aprile 1976, in *Mon. trib.*, 1976, 314.

<sup>6</sup> Per l'illiceità della riproduzione dell'immagine del calciatore Falcao su di un poster v. Pret. Roma 24 dicembre 1981, in *Giur. merito*, 1983, 1222 (con nota di FIGONE, *La squadra calcistica della Roma e Paulo Roberto Falcao: ulteriori considerazioni in tema di diritto all'immagine di personaggi famosi*).

<sup>7</sup> Decisione analoga per l'immagine del cantante Baglioni riprodotta su di un poster è stata assunta da Pret. Roma 18 febbraio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 560 e in *Dir. aut.*, 1986, 215 (con nota di ASSUMMA, *Lo sfruttamento a fini pubblicitari della notorietà di attori, artisti e sportivi*). Con riferimento ai soli capi d'abbigliamento tipici del cantante Dalla v. Pret. Roma 18 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 544 (con note di DOGLIOTTI, *Alcune questioni in tema di notorietà dell'individuo, diritto all'immagine e tutela della personalità*; e GARUTTI, *Utilizzazione in una campagna pubblicitaria di accessori abitualmente usati da una persona*).

<sup>8</sup> La giurisprudenza in tema di uso decontestualizzato è risalente: v. Trib. Milano 26 aprile 1954, in *Foro it.*, 1954, I, 1185 (con nota di LIGI, *Alcune questioni circa il diritto all'immagine*) ove si ritiene costituisca pregiudizio (lesione lieve) e non offesa (lesione grave) all'onore e alla reputazione la pubblicazione su un giornale satirico, ma non scandaloso o immorale, dell'immagine di una persona ritratta mentre partecipa ad un concorso pubblico; nonché Pret. Roma 2 ottobre 1962, in *Dir. aut.*, 1963, 240; confermata da Trib. Roma 2 dicembre 1966, in *Rass. dir. cinem.*, 1967, 133, ove si dichiara la illiceità dello schermo operato attraverso una accelerazione e decelerazione delle immagini filmate di un giornalista televisivo; simile al caso precedente è quello deciso e confermato nei vari gradi da Trib. Roma 29 dicembre 1972, in *Rass. dir. cinem.*, 1973, 155; App. Roma 30 settembre 1974, in *Dir. aut.*, 1975, 81; Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, in *Giust. civ.*, 1978, I, 1256 (con nota di CRUGNOLA, *Brevi note in tema di limiti alla divulgazione dell'immagine altrui*), nel quale la reiterazione parodistica dell'immagine di un avvocato che pronuncia la frase « Mi rimetto alla clemenza della Corte » è stata ritenuta lesiva sia del diritto all'immagine che della reputazione. Altra fattispecie di decontestualizzazione è quella rilevata da Pret. Roma 7 febbraio 1977, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1061, ove le immagini di una coppia (peraltro « irregolare ») riprese ad un avvenimento ippico erano state inserite nei titoli di testa di un film.

<sup>9</sup> Gli scritti dottrinali che si occupano della decontestualizzazione sono assai numerosi; oltre alle note alle decisioni già citate si v. in part. DE CUPIS, *I diritti della personalità*<sup>2</sup>, Milano, 1982, p. 296 ss.; VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, pp. 62, 94 ss.; ONDEI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 1965, p. 354; GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino 1974, pp. 419 ss.; BAVETTA, voce *Immagine*, in *Enc. dir.*, XX, Milano 1970, p. 150.

co sui ritrattati, persone che occupano una posizione di rilievo nella società; mentre non lo sarebbe la vendita di bambo-lotti raffiguranti un noto calciatore, perché la loro diffusione risponde ad una mera finalità di lucro<sup>5</sup>.

Diversamente, seguendo l'altro principio, il commercio non autorizzato di manifesti di un noto calciatore<sup>6</sup> o di un noto cantante<sup>7</sup> riveste un prevalente interesse lucrativo sì da rendere ininfluente l'eventuale vantaggio sociale che potrebbe collegarsi alla diffusione del poster.

Nell'altra ipotesi, il consenso implicito definitivo e senza limiti da parte di chi è stato ritratto o si è fatto ritrarre in pubblico, essendo sufficiente questa circostanza per legittimare la divulgazione dell'immagine, viene contrapposto alla necessità che si mantenga il collegamento fra evento pubblico, contenuto dell'immagine e sua utilizzazione.

Esemplificativa della prima tendenza è la sentenza di primo grado del caso annotato: il sig. Abrescia era stato ripreso in pubblico e nel corso di un evento pubblico; vi era, quindi, sia un suo consenso sia un interesse collettivo che giustificavano l'inserimento della sua immagine nella sigla di una trasmissione che, peraltro, riguardava appunto avvenimenti sportivi.

La Suprema Corte, nella medesima fattispecie ha seguito l'altra strada, richiedendo la permanenza del collegamento fra immagine e uso per tutte le successive riproduzioni. Viene così riconosciuta la nozione di « contesto » e quella correlativa di « decontestualizzazione »<sup>8</sup>.

Il loro senso è palese: le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 97 l. d'aut., in quanto tipiche, fanno presumere, *iuris tantum*, una situazione di interesse collettivo o di disinteresse del titolare; ma qualora si dimostri che quanto si dovrebbe verificare nella generalità dei casi non sussiste nella fattispecie particolare, la giustificazione viene meno. Sicché un uso che normalmente dovrebbe ritenersi lecito si rivela, al contrario, lesivo dell'altrui diritto all'immagine<sup>9</sup>. A ben vedere si tratta di una soluzione che discende dalla diversa struttura dei contrapposti diritti all'immagine e di divulgazione: « assoluto » il primo (nel senso che tutti sono tenuti al suo rispetto),

« relativo » il secondo (in quanto il rapporto di liceità/illeceità si instaura solo fra ritrattato e divulgatore), imprescrittibile il primo, limitato nel tempo il secondo in quanto collegato a fattori per loro natura temporanei (notorietà, evento pubblico, esigenze di polizia)<sup>10</sup>.

3. La seconda questione investe l'ulteriore limite all'utilizzazione dell'altrui immagine contenuto nel comma 2 dell'art. 97 l. d'aut.; anche nei casi in cui il consenso del ritrattato non sia necessario, comunque non possono essere lesi diritti di altra natura. La funzione di chiusura della disposizione è evidente: se in talune circostanze è lecito l'uso dell'immagine senza il consenso del ritrattato, l'esercizio di tale diritto è subordinato al rispetto non solo di condizioni intrinseche, indicate dal comma 1 dell'art. 97 l. d'aut., ma anche di condizioni estrinseche individuate in altri beni.

Il legislatore del 1941 sembra aver colto con estrema precisione alcune caratteristiche dell'immagine, soprattutto la sua particolare forza espressiva, ben superiore e comunque non assimilabile alla parola o allo scritto. La fattispecie oggetto della decisione annotata è significativa in proposito: la rappresentazione del gesto del sig. Abrescia poteva lederlo solo se materializzata in una immagine, mentre non è pensabile che lo stesso risultato potesse conseguire ad una descrittoria verbale; da un lato per la difficoltà — e comunque la scarsa efficacia — di una tale forma di comunicazione (si confronti la descrizione della sentenza con l'espressività della sigla); dall'altro, perché la rappresentazione dell'immagine crea immediatamente un collegamento fra il soggetto e la sua identità. ●verosia nella descrizione verbale è necessario individuare nominativamente il soggetto, che altrimenti rimane anonimo; con l'immagine, chiunque conosca il soggetto o lo incontri successivamente alla divulgazione lo può identificare nel ritrattato.

Pertanto gli artt. 10 cod. civ. e 96/97 l. d'aut. disciplinano una delle forme più ricorrenti di lesione dell'onore e della reputazione commesso col mezzo dell'immagine. Si noti che la duttilità della rappresentazione figurata consente una molteplicità di forme lesive: dall'accostamento ad altre immagini (sicché

*l'iniuria è per relationem*) all'apposizione di didascalie; dal fotomontaggio alla deformazione ottica (ad es. grandangolo, caricatura) e ritmica (ad es. accelerazione o decelerazione del filmato)<sup>11</sup>.

Nella fattispecie considerata la Suprema Corte ha ritenuto che sia « lesivo della reputazione o del decoro di un soggetto il fatto di essere elevato addirittura a simbolo, con l'ampiezza di diffusione del messaggio televisivo, di un comportamento sociale non da tutti positivamente considerato ».

Sul punto la motivazione appare carente: reputazione e decoro non sono sinonimi; il primo tutela un rapporto di conoscenza e giudizio positivo fra il singolo e la comunità; il secondo consiste in una manifestazione esteriore del proprio senso dell'onore attraverso comportamenti caratterizzanti, e la sua lesione incide negativamente sul sentimento della propria dignità del soggetto tutelato<sup>12</sup>.

Non sembra, francamente, che possa ritenersi lesiva della reputazione la assunzione a simbolo del « tifoso che si mangia le mani »; fra le acquisizioni della giurisprudenza e della dottrina di questi anni — rilevante anche perché segno di una laicizzazione della società — vi è il riconoscimento del diritto all'identità personale, al fine di tutelare le persone dalle deformazioni non lesive della reputazione: come emerge chiaramente dai casi decisi, essere a favore o contro il

<sup>10</sup> Per un caso di riproduzione di foto della Loren, a distanza di molti anni, ritenuto lecito v. Pret. Roma 2 gennaio 1985, in questa *Rivista*, 1975, 710 e in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 479 (con nota di FIGONE, *Fotografando Sofia (sui limiti di compatibilità tra libertà di stampa e diritto all'immagine in relazione a personaggi noti al pubblico)*).

<sup>11</sup> In molti dei precedenti citati oltre alla lesione dell'immagine è stata riscontrata anche una violazione dell'onore, della reputazione o del decoro. Ad essi vanno aggiunti Trib. Milano 12 aprile 1956, in *Foro pad.*, 1957, I, 1248 (la lesione della reputazione avviene attraverso l'uso della divisa di un istituto religioso); Pret. Milano 25 febbraio 1985, in questa *Rivista*, 1985, 719 (reputazione artistica dei cantanti Vanoni e Paoli).

<sup>12</sup> Oltre agli AA. e le opere prima citati, v. specificatamente GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 106 ss.; ZENO-ZENOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 114 ss.; sui rapporti fra diritto all'immagine e diritto all'identità personale v. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, p. 49 ss.; VISINTINI, *Il diritto all'immagine*, in ALFA, BESSONE, BONESCHI, CALAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, p. 55.

divorzio, l'aborto o il fumo, militare in un partito di estrema destra o di estrema sinistra non diminuiscono la reputazione, ma alterano la connotazione sociale del soggetto rispetto alla realtà manifestata. Quindi non si vede perché la qualifica di accesso « tifoso » o di « nemico del calcio » debba essere considerata diversamente. D'altronde, a voler diversamente opinare, si rischia di dover addirittura ravvisare nella sigla televisiva un illecito penale.

Tuttavia non si può invocare il diritto all'identità personale perché si è in presenza di un fatto storicamente vero; e requisito essenziale per la lesione dell'identità è la non corrispondenza a verità.

Diverso il discorso sul decoro; ma esso comunque non può far riferimento al-

la funzione simbolica attribuita all'immagine dalla Corte, bensì al gesto rappresentato. La lesione del decoro può ravvisarsi però non nella diffusione dell'immagine (in effetti il sig. Abrescia aveva compiuto quell'atto), ma nel suo uso reiterato, che induce a ritenere abituale un comportamento verificatosi *una tantum*.

Si osservi però che tale prospettazione appare comunque ininfluenza ai fini di stabilire l'illiceità del comportamento della RAI; infatti sarebbe stato sufficiente il mero uso dell'immagine inespessiva del ritrattato, al di fuori del contesto in cui la fotografia era stata scattata, per dichiararne la non conformità alle disposizioni di legge.

V.Z.Z.